



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE
AREA 05/11



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 luglio 2011 presso l'Assessorato Lavoro e Formazione della Regione Lazio, alla presenza del Funzionario responsabile Dott. Raffaele Fontana, si e' svolto l'incontro congiunto di cui all'art. 5 della Legge n. 164/75 e art. 1 della Legge n. 451/94, cosi' come modificate dal D.P.R. 218/2000, finalizzato ad esaminare la richiesta della Società EUROCOOP 2010 COOP. A R.L., di n. 12 mesi (dodici) di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale **conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto**, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del D.M. 18 dicembre 2002, n. 31826, del D.M. 29 giugno 2009 e lettera circolare del Ministero del Lavoro prot. 5251 del 30 marzo 2009, per le unità produttive di Roma. All'incontro sono presenti le parti di cui all'allegato foglio presenze.


PREMESSO CHE

- la società EUROCOOP 2010 COOP A R.L., ha comunicato alle OO.SS. di categoria territoriali ed alla Regione Lazio con comunicazione del 18/7/2011, la propria intenzione di fare ricorso alla CIGS per crisi aziendale per la durata di 12 mesi, sulle proprie unità produttive di Roma;
- l'Azienda ha illustrato le ragioni che rendono improcastinabile il ricorso alla cigs. In particolare, detto strumento è finalizzato ad affrontare gli effetti della crisi aziendale, che successivamente al subentro nell'appalto relativo al Lotto 6 Ferservizi, con assorbimento di tutto l'organico in forza all'attività medesima, così come previsto dal relativo CCNL e dell'accordo di settore del 05/8/2009, ha registrato un acuirsi della crisi stessa in ragione, anche degli obblighi derivanti dall'attuale contratto di applicazione (che prevede appunto la salvaguardia occupazionale), contratto, diverso rispetto a quello previsto dalla società nella fase dell'offerta di gara;
- In data odierna si è pertanto svolto il previsto esame congiunto, nel corso del quale le parti, a seguito di una attenta ed approfondita analisi della situazione aziendale, hanno convenuto, di far ricorso allo strumento della CIGS per crisi aziendale, **conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto**, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del D.M. 18 dicembre 2002, del D.M. 29 giugno 2009 e lettera circolare del Ministero del Lavoro prot. 5251 del

30 marzo 2009, avendo la società dichiarato che allo stato attuale, ricorrono i presupposti di legge.

PREMESSO QUANTO SOPRA LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.
2. La società EUROCOOP 2010 COOP A R.L., farà ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale **conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto**, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del D.M. 18 dicembre 2002, del D.M. 29 giugno 2009 e lettera circolare del Ministero del Lavoro prot. 5251 del 30 marzo 2009, per 12 mesi a decorrere dal 18 luglio 2011, per un numero massimo di 29 lavoratori, addetti alle unità produttive di Roma, che saranno sospesi in CIGS a copertura di esubero equivalente ad un massimo di 361 ore settimanali.
3. Le parti, dopo aver congiuntamente esaminato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIG straordinaria ed aver riconosciuto che gli stessi sono improntati ad esigenze tecnico/organizzative rese ancora più critiche in relazione alla specificità delle competenze distintive della società, stante la necessità dell'azienda di salvaguardare la propria efficienza e tenuto conto della composizione professionale occupazionale e della loro fungibilità, concordano sulla possibilità di effettuare, la rotazione tra i lavoratori, secondo modalità esaminate in sede aziendale con le OOSS allo scopo di ripartire equamente tra i dipendenti interessati al provvedimento, il peso della sospensione di attività, qualora lo consentano le esigenze tecnico/produttive/organizzative dell'azienda. Le parti si incontreranno periodicamente, anche su specifica richiesta di una delle stesse, al fine di verificare la corretta applicazione della rotazione;
4. La società si impegna ad anticipare ai lavoratori il trattamento di CIGS per conto dell'Ente Previdenziale.
5. Durante il programma di intervento della Cigs, per la gestione del personale eccedente saranno utilizzati i seguenti strumenti:
 - a) Mobilità ex legge 223/91 tesa a favorire la ricollocazione dei lavoratori che non si oppongono alla collocazione in mobilità stessa;
 - b) percorsi di riqualificazione e/o riconversione professionale, finanziati anche attraverso fondi regionali, nazionali e/o del F.s.e., finalizzati alla ricollocazione interna/esterna del personale;
 - f) percorsi di outplacement finanziati con risorse regionali/comunitarie;




g) impegno della Regione Lazio a verificare, compatibilmente con la disponibilità delle risorse previste nell'ambito della propria programmazione regionale/comunitaria e nel rispetto delle normative ivi previste, la erogazione di un contributo a fondo perduto a tutti quei lavoratori che, dalla Cigs/mobilità, intenderanno avviare una iniziativa lavorativa autonoma/imprenditoriale.

6. Le parti si incontreranno in sede aziendale su richiesta di una delle stesse, per una verifica della situazione relativa all'andamento del piano di gestione, delle possibilità di ricollocazione e degli strumenti previsti dall'accordo stesso;
7. In ogni caso 4 mesi prima del termine della CIGS le parti si incontreranno in sede Regione Lazio per una verifica complessiva in merito all'andamento degli strumenti previsti in questo verbale.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito le procedure di cui agli artt. 5, Legge n. 164/1975, art. 1, comma 7, Legge n. 223/91, art. 2, D.P.R. n. 218/2000.

La Regione Lazio, inoltre, ai sensi della vigente normativa, vista la documentazione in proprio possesso e preso atto di quanto emerso nel presente verbale di accordo, esprime il proprio parere favorevole al riconoscimento per la Società EUROCOOP 2010 COOP A R.L del beneficio del trattamento di CIGS per crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del D.M. 18 dicembre 2002, del D.M. 29 giugno 2009 e lettera circolare del Ministero del Lavoro prot. 5251 del 30 marzo 2009, per un numero massimo di 29 lavoratori attualmente in carico presso l'unità produttiva di Roma, per un periodo di 12 mesi, con decorrenza 18/7/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.



NOTA A VERBALE

La O.S. Fit Cisl pur presente all'odierno esame congiunto non ritiene di sottoscrivere il presente accordo, come risulta da memoria depositata presso lo scrivente Ufficio in data odierna.

